

FIGC: Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche, [C.U. n. 14 del 19.12.2016](#), (Atalanta Bergamasca / U.C. Albinoleffe), *Vincolo di giustizia*

Con C.U. n. 14 del 19.12.2016 il Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche, adito per una problematica concernente interventi di manutenzione di un impianto di gioco dato in concessione a due sodalizi sportivi, ha stabilito che *"le vertenze di natura economica tra tesserati ed affiliati alla Federazione che siano riconducibili allo svolgimento dell'attività sportiva, rientrano perfettamente nell'ambito del vincolo di cui si è detto"* ed aggiungendo che *"è indubbio che nella fattispecie si controverta tra Società affiliate in ordine a diritti di natura patrimoniale direttamente riconducibili allo svolgimento dell'attività sportiva (interventi di manutenzione e ristrutturazione dello stadio utilizzato dalle consorelle per lo svolgimento dell'attività sportiva), ragione per la quale non può negarsi la sussistenza del vincolo di giustizia di cui si è detto e che non a caso ha portato il Consiglio Federale a respingere la richiesta di deroga per agire al di fuori dell'Ordinamento sportivo"*. (Atalanta Bergamasca / U.C. Albinoleffe)

FIGC: Corte Federale d'Appello, [C.U. n. 66 del 28.11.2016](#), (P. Giovannini / FIGC), *Competenza Tribunale Federale Territoriale*

Con C.U. n. 66 del 28.11.2016 la Corte Federale d'Appello è intervenuta a seguito di un ricorso nel quale veniva eccepita l'incompetenza del Tribunale Federale Territoriale avanti al quale era stato instaurato il giudizio di primo grado stabilendo *"che è competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale il Tribunale Federale di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione, mentre il successivo comma 7 afferma che nel caso di più incolpati appartenenti a leghe diverse, si applica il disposto di cui all'art. 41, comma 1 e nel caso di incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti i Tribunali Federali del luogo ove la violazione risulta commessa.*

*L'art. 41 comma 1 C.G.S. statuisce che se vi siano più incolpati appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo dove è stato commesso l'illecito, ma la competenza del Tribunale Federale Nazionale prevale su quella dei Tribunali Federali Territoriali."* (P. Giovannini / FIGC)

FIGC: Tribunale Federale Nazionale, [C.U. n. 27 del 27.10.2016](#), (M. Elena Piatti / FIGC), *Notifica delle comunicazioni*

Con C.U. n. 27 del 27.10.2016 il Tribunale Federale Nazionale ha stabilito che in caso di notifica di qualsivoglia comunicazione ai soggetti deferiti effettuata presso la sede della società così come indicato nell'art. 38 comma 8 CGS (in vigore all'epoca dei fatti), benché il suddetto articolo preveda delle modalità di notifica tra loro "alternative", una volta che il deferito ha eletto il proprio domicilio in quel dato procedimento tutte le notifiche devono avvenire nel domicilio eletto in quanto *"assolvendo all'onere di indicare nel primo atto difensivo l'indirizzo di recapito delle comunicazioni, detti Organi siano tenuti ad effettuare le notifiche secondo le modalità scelte ed indicate dal deferito medesimo. L'alternatività cui fa riferimento l'art. 38 citato attribuisce, dunque, una facoltà agli Organi di Giustizia sportiva che si arresta in presenza della elezione di domicilio fatta dal deferito nel rispetto delle modalità indicate nella norma."* (M. Elena Piatti / FIGC)

FIP: Tribunale Federale Nazionale, [C.U. n. 95 del 6.9.2016](#), (S. D'Aiello / FIP), *Diffamazione a mezzo internet*

Con C.U. n. 95 del 6.9.2016 il Tribunale Federale Nazionale ha stabilito che qualora un tesserato pubblici sul proprio profilo Facebook delle affermazioni con le quali afferma che la propria squadra ha deliberatamente perso una partita per ottenere un accoppiamento più favorevole nel corso dei play off, deve considerarsi che tali dichiarazioni non consentono *"di poter affermare che dall'ambiguità delle stesse siano scaturiti fraintendimenti o sospetti tali da poter gettare ombre sulla regolarità delle partite in questione; considerato quindi che tali dichiarazioni, sicuramente inopportune ed in alcuni passaggi indubbiamente volgari, non costituiscano violazione dei principi di lealtà e correttezza, così come contestati, ma debbono considerarsi una manifestazione, seppur censurabile per i termini utilizzati, autocritica ed autoironica sul valore e sul comportamento della propria squadra"*. (S. D'Aiello / FIP)

FIPAV: Tribunale Federale Nazionale, [C.U. n. 17 del 12.12.2016](#), A. Aleksic / FIPAV), *Bilanciamento probatorio*

Con C.U. n. 17 del 12 dicembre 2016 il Tribunale Federale Nazionale ha stabilito che qualora nel corso di un procedimento si evidenzino delle dichiarazioni di contenuto opposto o comunque difforme rispetto a quelle rilasciate dai medesimi soggetti all'organo inquirente nella fase di indagini, e non vi siano ulteriori elementi probatori che facciano propendere per una determinata tesi non è possibile addivenire ad un giudizio di colpevolezza in quanto *"dalle risultanze istruttorie emerge una situazione di equivalenza delle prove a carico e a discarico degli incolpati che non permette di pervenire con il dovuto grado di certezza all'affermazione della loro responsabilità disciplinare. Ed invero non vi sono elementi per valutare la maggiore o minore attendibilità delle dichiarazioni fatte pervenire all'organo inquirente prima e a quello giudicante dopo."* (A. Aleksic / FIPAV)

FIT: Corte Federale d'Appello, [Decisione n. 25 del 17.12.2016](#), (A. Gesualdi / FIT), *Ricusazione componente collegio giudicante*

Con Decisione n. 25 del 17.12.2016 la Corte Federale d'Appello è intervenuta a seguito di una richiesta di ricusazione avanzata dal deferito avverso un componente del Collegio il quale si era precedentemente espresso in altro procedimento avente ad oggetto i medesimi fatti, stabilendo che *"ai sensi del Regolamento di Giustizia della Fit può essere ricusato se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia prima della instaurazione del giudizio"* e che pertanto l'essersi già pronunciato su altro procedimento avente ad oggetto i medesimi fatti *"altro non può essere ritenuto che esclusiva espressione del potere decisionale del Collegio e non, come inammissibilmente prospettato dalla ricorrente, pareri o consigli in relazione all'oggetto della controversia"* (A. Gesualdi / FIT)